



Circolare 03/2016

Spett.li
Imprese e Consulenti

Oggetto: Variazione Tabelle Contributive.

Con la presente si comunica che, a seguito del Verbale d'accordo del 12 Gennaio 2016 tra la Sez. Costruttori Edili (Unione Parmense Industriali) e le OO.SS., le tabelle contributive varieranno come di seguito indicato:

1) GESTIONE ISTITUZIONALE CASSA EDILE

• **SOLO Per Imprese con CCNL INDUSTRIA**

Riduzione del contributo CE dal **01 Febbraio 2016** (competenza Denuncia mensile 02 2016), così suddiviso:

Contributo CE Impresa (5/6) da 2,50 % a 2,25 %
Contributo CE lavoratore (1/6) da 0,5 % a 0,45 %

• **SOLO Per Imprese con CCNL ARTIGIANATO E P.I.**

Riduzione del contributo CE dal **01 Gennaio 2017** (competenza Denuncia mensile 01 2017), così suddiviso:

Contributo CE Impresa (5/6) da 2,50 % a 2,25 %
Contributo CE lavoratore (1/6) da 0,5 % a 0,45 %

2) CARENZA MALATTIA

Modifica, con decorrenza **01 Marzo 2016**, del trattamento economico, attualmente a carico della Cassa Edile di Parma, spettante agli operai in malattia, per il periodo c.d. di carenza, per le malattie di durata pari o inferiore a 6 giorni nelle seguenti modalità:

- i primi tre giorni di malattia saranno retribuiti al lavoratore nella misura del 75 % della retribuzione prevista dal CCNL
- La Cassa Edile rimborserà all'impresa il 50% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore perse.

3) GESTIONE OSSERVATORIO

Aumento del contributo Fondo per la regolarità del settore a partire dal 01 Gennaio 2016 (competenza Denuncia mensile 01/2016) da 0,15 % al 0,35 %

4) GESTIONE INDUMENTI

Riduzione del contributo Fondo speciale indumenti di lavoro a partire dal 01 Gennaio 2016 (competenza Denuncia mensile 01/2016) da 0,40 % al 0,20 %

5) GESTIONE CIGO APPRENDISTI

Cessazione dal 01/01/2016 del contributo CIGO pari al 0,30 %, CCNL Industria, e 2,00 %, CCNL Artigianato e P.I., calcolato sui soli lavoratori apprendisti, in considerazione delle novità legislative introdotte dall'articolo 2 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con il quale è stata prevista l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori aventi qualifica di apprendista e in attuazione di quanto previsto dall'accordo nazionale del 22 dicembre 2015, le parti, stante la oggettiva modifica del quadro normativo di riferimento, ritengono venute meno le ragioni giustificative che avevano portato alla istituzione, con l'accordo provinciale sottoscritto il 17 giugno 2009.

Non saranno accolte le richieste di rimborso CIGO apprendisti afferenti a sospensioni dell'attività lavorativa successive al 24 settembre 2015.

Si ricorda che sul sito www.parmaedile.it al link <http://www.parmaedile.it/index.php/imprese/tabelle-contributive/tabelle-in-vigore>, saranno messe a disposizione le tabelle contributive aggiornate.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

CASSA EDILE DI PARMA



Parma, 04 Febbraio 2016